

IN BREVE n. 18-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

ASSEGNI AUTOINTESTATI

Dal 30 aprile gli assegni intestati “a me medesimo” possono essere girati per l’incasso soltanto presso uno sportello bancario o postale vengono considerati -non trasferibili- e possono essere incassati unicamente dall’emittente che non può girarli ad altri.

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Il saldo dei libretti di deposito al portatore non potrà essere pari o superiore alla somma di 5mila euro. Per quelli in essere è prevista l’estinzione o la riduzione sotto l’importo di 5mila euro entro il 30 giugno 2009.

FIGLI A CARICO e DICHIARAZIONE DEI REDDITI da Corriere della Sera - Economia

COME VANNO RIPARTITE LE DETRAZIONI A SECONDA DELL’INTESTAZIONE DI FATTURE E RICEVUTE da Corriere della sera – Economia	
INTESTAZIONE DOCUMENTO	CHI DETRAE LA SPESA
Fattura o ricevuta intestata al figlio a carico del padre (o della madre)	La spesa viene detratta dal padre (o dalla madre)
Fattura o ricevuta intestata al figlio a carico di entrambi i genitori	La spesa è detraibile al 50% da ognuno dei genitori, salvo diversa ripartizione da annotare sul documento giustificativo della spesa
Spesa sostenuta per figlio a carico, con ricevuta o fattura intestata al genitore titolare di redditi	La spesa è deducibile dall’intestatario
Fattura o ricevuta di una spesa sostenuta per il figlio, ma intestata alla madre a carico del marito (o viceversa)	La spesa è detraibile dal padre (o dalla madre se il padre è a carico)

STUDI DI SETTORE

L'Agenzia delle entrate comunica che è partita la nuova versione di GE.RI.CO. 2008 che gestisce i 206 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2007.

La novità più importante consiste nella possibilità, da parte del contribuente, di segnalare all'amministrazione finanziaria, mediante un'apposita sezione, l'eventuale non corretta applicazione, nel caso specifico, del singolo indicatore di normalità economica. Il contribuente potrà segnalare la presenza di possibili cause giustificative con riguardo agli indicatori di normalità economica.

La procedura aggiornata presenta, rispetto allo scorso anno, numerose funzionalità dirette a fornire ulteriori informazioni al contribuente in ordine alle modalità applicative dello studio di settore.

Le principali novità e funzionalità introdotte - nella sezione riguardante il "calcolo" - sono:

- migliore esposizione nella veste grafica delle informazioni inserite e dell'esito dei risultati
- maggior dettaglio dei dati riguardanti l'analisi discriminante
- maggior dettaglio delle informazioni dei dati riguardanti l'analisi di coerenza economica
- visualizzazione di un prospetto riepilogativo dei dati contabili con l'evidenziazione delle informazioni che hanno contribuito alla rilevazione dell'anomalia riferita alla normalità economica
- possibilità di segnalare all'amministrazione finanziaria l'eventuale non corretta applicazione, nel caso specifico, del singolo indicatore di normalità economica, con la possibilità di modificare, utilizzando una apposita sezione della procedura, l'importo delle variabili che rilevano ai fini del calcolo della normalità economica ovvero richiedendo la non applicazione del singolo indicatore.

La procedura visualizza altresì una serie di informazioni relative all'applicazione della nuova analisi di normalità economica. In particolare, fornisce indicazioni in ordine:

- al ricavo puntuale (comprensivo anche dell'analisi di normalità economica)
- al ricavo minimo (comprensivo anche dell'analisi di normalità economica)
- in caso di esito complessivo di non congruità, al maggior volume d'affari ai fini Iva e al maggior ricavo ai fini IIDD/IRAP
- in caso di esito complessivo di non congruità, informazioni di dettaglio relative all'applicazione dei singoli indicatori (valore calcolato dell'indicatore, valore di soglia di riferimento, esito di coerenza/incoerenza, eventuale maggior ricavo/compenso).

AGENZIA DELLE ENTRATE - BANCHE E POSTE COMUNICHERANNO ALL'AG.ENTRATE E FINANZA I DATI IDENTIFICATIVI DI ASSEgni E VAGLIA TRASFERIBILI

Dal 30 aprile Banche e Poste avranno trenta giorni per comunicare all'Agenzia delle entrate e alla Finanza i dati, compreso il codice fiscale, di coloro a cui siano stati rilasciati carnet di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari, vaglia postali o cambiali liberi o di coloro che li abbiano presentati all'incasso.

GARANTE PRIVACY - STOP AGLI ELENCHI DEI CONTRIBUENTI SU INTERNET

Nella riunione del 30 aprile 2008 il Garante privacy ha svolto una prima valutazione sulla diffusione in Internet dei dati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti a cura dell'Agenzia delle entrate. L'Autorità, anche richiamando le sue diverse pronunce in materia, rileva che per tale forma di diffusione sussistono allo stato evidenti e rilevanti problemi di conformità con il quadro normativo in materia. Il Garante ha quindi deciso di chiedere formalmente e con urgenza ulteriori delucidazioni all'Agenzia e l'ha invitata a sospendere nel frattempo la diffusione dei dati in Internet. L'Autorità ha invitato, altresì, i mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall'Agenzia con le predette modalità.

Questa è la spiegazione dell' Agenzia delle entrate in un comunicato stampa:

Elenchi contribuenti, la legge stabilisce la pubblicità dei dati

La predisposizione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi è prevista dall' articolo 69 del Dpr numero 600 del 1973. Si tratta di una norma che nella attuale formulazione è stata introdotta nel 1991. In vigore, quindi, da molti anni. Analogo adempimento è previsto dall' articolo 66 bis del Dpr numero 633 del 1972 per la predisposizione degli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva.

Le disposizioni hanno la chiara finalità di realizzare un quadro di trasparenza dei dati in possesso dell' Amministrazione finanziaria in tema di dichiarazioni fiscali mediante la pubblicazione di appositi elenchi. L' Agenzia ha predisposto un elenco relativo ai residenti di ogni Comune. La predisposizione e la consultabilità degli elenchi non è quindi una novità. Tali elenchi, in passato realizzati in forma cartacea, erano a disposizione per la consultazione sia negli uffici dell' Agenzia che nei Comuni. La decisione di utilizzare il mezzo telematico nasce dalla norma introdotta con il codice dell' amministrazione digitale varato nel 2005 che **dispone di assicurare la fruibilità dell' informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell' informazione e della comunicazione.**

Quanto alla richiesta dell' Autorità garante della Privacy, alla quale l' Agenzia si è prontamente adeguata, si precisa che la stessa Autorità con decisioni del 17 gennaio 2001 e del 2 luglio 2003 ha affermato che la pubblicazione degli elenchi deriva da una precisa scelta normativa e che non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico.

INCENTIVO ALL'ESODO e TASSAZIONE SEPARATA

Con sentenza n. 14821 del 27 giugno 2007 la Cassazione ha affermato che le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo non hanno natura liberale, ma sono da considerare quale reddito da lavoro dipendente, essendo finalizzate a remunerare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. Di conseguenza, esse sono assoggettate alla tassazione separata prevista dall' art. 16, comma 1, lettera a, del DPR n. 917/1986.

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER RISTRUTTURAZIONI

Chiarimenti dell' Agenzia delle entrate per interventi di ristrutturazione edilizia su abitazioni e pertinenze distintamente accatastate: il limite di spesa è di 48.000 euro e il calcolo per la detrazione d' imposta va fatto per unità abitativa e sue pertinenze unitariamente considerate.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE - Risoluzione n. 181 del 29.04.2008
(documento 061)**

PERMESSI AI DISABILI ex ART.33 L. 104/92 - NUOVE DISPOSIZIONI

La circolare INPS n.53 del 29 aprile 2008 abolisce l' obbligo di inoltro del programma di assistenza previsto dalla circolare 90/200 per chi richiede i permessi previsti dalla legge 104/92, risiedendo o lavorando in luogo diverso da quello nel quale risiede il soggetto disabile.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 53 del 29 aprile 2008 (documento 062)

INPS - IMPORTO INDENNITA' CONGEDO STRAORDINARIO PER LA ASSISTENZA AI DISABILI

L'INPS, con circolare n. 52 del 29 aprile 2008, ha rideterminato, in 86,14 euro, l'importo massimo giornaliero dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per periodi di congedo riconosciuti in favore di familiari di portatori di handicap all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, rettificando il precedente valore di euro 86,38, già indicato al punto 5 della circolare 48 del 9 aprile 2008.

Le tabelle aggiornate:

TABELLA 1			
<i>Valori massimi dell'indennità economica (importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 33%)</i>			
A	B	C	D
Anno	Importo complessivo annuo	Importo massimo annuo indennità	Importo massimo giornaliero indennità
2008	41.934,23	31.529,00	86,14

TABELLA 2			
<i>Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati in EURO secondo l'aliquota del 33%)</i>			
A	B	C	D
Anno	retribuzione figurativa massima annua	retribuzione figurativa massima settimanale	retribuzione figurativa massima giornaliera
2008	31.529,00	606,33	86,14

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 52 del 29 aprile 2008 (documento 063)

TRATTENUTE PREVIDENZIALI e SERVIZIO CIVILE

Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.

In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005, ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, sono ritenuti

validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.

Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni ai quali spetta un compenso mensile di 433,80 euro, maggiorato, per i volontari all'Estero con una specifica indennità aggiuntiva fino a 465,00 euro mensili.

In relazione al compenso, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che "le somme percepite dai volontari ai sensi della normativa di settore, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto d'impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.50, lettera c-bis) del TUIR".

Discende da quanto sopra che i volontari del servizio civile sono soggetti all'obbligo contributivo verso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/95, alla quale dovranno essere iscritti come collaboratori.

Relativamente al versamento della contribuzione a norma dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 77/2002 - *il relativo onere è posto interamente a carico del predetto Fondo nazionale per il servizio civile* -, e pertanto, sull'importo della contribuzione da versare alla Gestione separata non deve essere effettuata la trattenuta di un terzo a carico del collaboratore.

Riguardo all'obbligo di comunicazione stabilito dalla legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007), articolo 1, commi da 1180 a 1185, secondo il quale i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai Centri per l'impiego, entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio della prestazione lavorativa, i nominativi dei collaboratori con cui essi hanno stipulato contratti di lavoro, il Fondo Nazionale per il Servizio Civile non è soggetto a tale adempimento in quanto la normativa del settore stabilisce che l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 55 del 30 aprile 2008 (documento 064)

NATURA DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE DESTINATE ALLE PENSIONI COMPLEMENTARI

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 2 maggio 2008, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro in ordine alla natura delle quote contributive destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, diverse dal conferimento del TFR maturando, si è così espressa:

"...in definitiva si può concludere circa la peculiare caratteristica di tali quote, aventi struttura contributiva, ma una natura retributiva, benché non rientranti nell'art. 36 Cost., avendo comunque una funzione diversa rispetto alla sua inclusione nel "minimo retributivo costituzionalmente garantito" realizzando, di converso, una funzione che è strettamente a carattere previdenziale e rientrante più propriamente nell'art. 38, comma 2, Cost...."

In altre parole, le quote contributive dei datori di lavoro e versate ai fondi pensione per la costituzione di una pensione integrativa dei lavoratori di pendenti hanno:

- funzione sociale (tutela previdenziale ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione)
- struttura contributiva
- natura retributiva articolo 36 della Costituzione
- ma non rientrano nel minimo retributivo costituzionalmente garantito

IN ALLEGATO A PARTE - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Interpello 11/2008 (documento 065)